



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

REGOLAMENTO D'USO DI AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali della regolamentazione
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Oneri e obblighi del Comune
- Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 7 Divieti
- Art. 8 Apertura dell'area
- Art.9 Responsabilità
- Art.10 Attività di vigilanza e sanzioni
- Art.11 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione, a titolo gratuito, delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000, *"Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"*, il cui art.21 riporta *"aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza, create al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi riservati ed opportunamente protetti"*.

Art. 2 Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme

generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

2. Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

1. L'area di sgambamento per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

2. Considerato che tali aree sono di norma annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico – sanitarie, valgono anche per esse le stesse disposizioni contenute negli artt. 11 (Atti vietati su suolo pubblico ed aree private ad uso pubblico), 20 (Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano), 49-bis (Conduzione di cani) e 50 (Custodia, tutela e pascolo degli animali) del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2011.

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

1. Al Comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

2. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull' animale.
2. Possono accedervi solo i cani debitamente vaccinati, sani, esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti e regolarmente iscritti all'anagrafe regionale degli animali da affezione, pertanto in possesso di microchip.
3. È fatto obbligo di assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto all' ingresso che in uscita.
4. È fatto obbligo di vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
5. È fatto obbligo di portare sempre con sé il guinzaglio ed idonea museruola rigida o morbida per trattenere i loro cani,ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
6. È fatto obbligo di far indossare museruola e guinzaglio ai cani appartenenti a razze la cui aggressività non è facilmente controllabile.
7. È fatto obbligo di valutare l'opportunità di accedere all'area di sgambamento in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione propria dell'area stessa.
8. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane.
9. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
10. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
11. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
12. Nel caso in cui l'area di sgambamento risultasse suddivisa in più spazi recintati destinati a cani di taglia differente, è fatto obbligo di conformarsi alle indicazioni riportate all'ingresso di ciascuno spazio, introducendo nello stesso solo cani della taglia consentita.

Art. 7 Divieti

All'interno dell'area di sgambamento è vietato:

1. l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose;
2. l'accesso ai cani femmina in periodo riproduttivo (fasi di proestro ed estro); lo stesso principio vale anche per i cani maschi, particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani; qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area ovvero a tenere l'animale costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
3. l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito o si siano dimostrati aggressivi o pericolosi e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale 03 marzo 2009 e s.m.i.
4. introdurre cani di taglia non ammessa nello specifico spazio.
5. svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa da parte di tutti i cittadini;
6. intraprendere azioni di gioco con strumenti di qualsiasi genere;
7. introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo e tantomeno di somministrarli ai cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
8. introdurre cicli, motocicli, sedute, tavoli e attrezzature di qualsiasi genere.

Art. 8 Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è aperta negli orari stabiliti con atto di Giunta Comunale, resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.
2. Ai fini della tutela della quiete pubblica valgono le disposizioni contenute negli artt. 38 (Tutela della quiete) e 49 (Animali di affezione) del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2011.

Art. 9 Responsabilità

1. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o ad animali all'interno dell'area. Eventuali danni cagionati a terzi verranno risarciti interamente ed esclusivamente da chi ha causato il danno. Il proprietario/conducente è responsabile sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Art. 10 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria AUSL del territorio svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
3. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia.
4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.
6. Nei casi di comportamento pericoloso dell'animale, l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà imporre al possessore/conducente di allontanare immediatamente il cane, con il divieto di riportare lo stesso animale nell' area.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.